



**COMUNE DI PULSANO**  
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 75 DEL 19/09/2024**

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.  
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Settembre alle ore 17:35, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17 consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	TOMASELLI FRANCESCA	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con la delibera C.C. n. 75 del 10.12.2010 e successivamente modificato con delibere C.C. n.37 del 29.04.2017, n.93 del 27.11.2017 e da ultimo con delibera C.C. n. 54 del 20.09.2018;

### **Premesso,**

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*.
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che, sia per l'incertezza circa gli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale, nel 2024, delle certificazioni delle risorse COVID e sia per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019 - 2021 del personale del comparto, ha disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali;

### **Visti,**

- il DM 14 aprile 2023 rubricato *"Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore"* che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato *"Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente"*, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
  - ✓ il comma 1, lett. e) che introduce:
- l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di

fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;

✓ il comma 1, lett. m) che introduce:

- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

**Ritenuto** opportuno procedere a una, sistematica e organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali;

**Tanto premesso** e considerato, visto l'allegato regolamento (Allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 75 in data 10/12/2010, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

**Dato atto** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 12/09/2024 con verbale n.. 13, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Con voti:** favorevoli n. 16 – contrari n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il "*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*", Allegato "A";
- 2) di dare atto che il nuovo "*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*", è quello riportato in allegato (Allegato "A") alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare inoltre atto che, il *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”* (Allegato “A”) entra in vigore, con l'approvazione dell'atto;
- 4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 5) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche.

### **Successivamente**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti: favorevoli n. 16 – contrari n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 18.54.



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **11/09/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**LUDOVICO PASQUALE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **11/09/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**LUDOVICO PASQUALE**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**  
**OLIVA GENNARO**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ROSARIO CUZZOLINI**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1862**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data **25/09/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 25/09/2024

Il Firmatario della pubblicazione

**LIBERA ARCANGELO**



# **COMUNE DI PULSANO**

**(Provincia di TARANTO)**

## **Regolamento generale delle Entrate Comunali**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L. C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli articoli 52 e 59 Decreto Legislativo 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

2. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

3. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

### **Articolo 2 - Regolamenti tributari specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenute in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

### **Articolo 3 - Limiti dei regolamenti**

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono da ritenersi prevalenti, in mancanza di coincidenza, su tutti i regolamenti comunali in materia di entrata, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

## **Articolo 4 - Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate extra tributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
  - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
  - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
  - c) i canoni d'uso;
  - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
  - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
  - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

## **TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **CAPO I – Gestione delle entrate**

#### **Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate**

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
4. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
6. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi

alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

## **Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale.

3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

4. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b. sottoscrive le richieste, gli avvisi di pagamento, gli atti di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c. appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d. dispone i rimborsi;
- e. concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f. cura il contenzioso;
- g. esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- h. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i. ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- j. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- k. comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

## **Articolo 7 - Soggetto responsabile delle entrate non tributarie**

1. Per le altre entrate non tributarie di competenza del Comune sono responsabili i Dirigenti di Settore ed i Responsabili dei Servizi ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata.
2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate tra cui l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160/2019 e s.m.i.
3. Qualora l'acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

## **Articolo 8 - Raccolta e trattamento dati personali**

1. Al fine di agevolare i successivi rapporti con il cittadino e di potenziare l'attività di verifica e di controllo, è cura dei responsabili dell'entrata procedere, direttamente o attraverso la collaborazione di altri uffici del Comune o di altri soggetti titolari di banche dati, alla raccolta ed al trattamento dei dati personali.
2. La raccolta, il trattamento in tutte le forme previste dei dati acquisiti sono effettuati, ai sensi dell'articolo 6, lettera c) ed e), e dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per esclusive finalità di interesse pubblico o nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

## **Articolo 9 - Determinazione aliquote, tariffe, canoni e prezzi**

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.

## **Articolo 10 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

### **Articolo 11 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione**

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. Sono assunte idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi e altre entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente.

4. Vengono messi a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria ed extra-tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

### **CAPO II – Denunce e controlli**

#### **Articolo 12 - Dichiarazioni e denunce**

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie e non, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Servizio responsabile dell'entrata comunale e devono contenere:

- l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- i dati catastali identificativi delle unità immobiliari oggetto di imposizione sulla base della dichiarazione;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione.

### **Articolo 13 - Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile del tributo e/o di altra entrata cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con le banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione

### **Articolo 14 - Conoscenza degli atti**

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari e non, l'ente assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio/residenza/sede legale del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'Ente informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio competente chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.
3. L'ufficio competente non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'ufficio competente, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione.

### **Articolo 15 - Accessi, ispezioni, verifiche tributarie e non tributarie**

1. Nell'ambito delle attività di controllo possono essere effettuati sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti

e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria e non tributaria

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da recapitare al domicilio del contribuente o tramite posta elettronica certificata.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3 ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, civile o amministrativa.

5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'ufficio. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

#### **Articolo 16 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

5. Si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia Legge 160/2019 e s.m.i.

#### **Articolo 17 - Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, rispetto al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo

spontaneo.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 18 - Notificazione degli atti**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o atto giudiziario;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata.

2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

3. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

4. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

### **CAPO III – Riscossione e rimborsi**

#### **Articolo 19 - Riscossione ordinaria**

1. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione incentivano tutte le modalità di pagamento tramite mezzi telematici.

Occorre privilegiare, in ogni caso, forme di riscossione che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge e dai

Regolamenti, le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i termini e con le modalità stabilite per i singoli servizi, mediante:

- a. il Sistema "PagoPA" ove attivato dall'ente.
- b. bonifici;
- c. versamento diretto per cassa presso la Tesoreria Comunale;
- d. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate;
- e. assegno circolare;
- f. carta di credito, di debito o altro strumento di pagamento elettronico, Pos presso gli sportelli degli uffici comunali che ne siano dotati;
- g. mediante altre modalità di versamento previste dalla legge ad es. "Delega unica F24" (c.d. modello F24).

3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera b) del comma 2, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

4. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

5. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

6. I versamenti delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

#### **Articolo 20 - Riscossione coattiva entrate tributarie**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e s.m.i..

4. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'articolo 3 Decreto Legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

6. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la sottoscrizione dell'ingiunzione, ovvero di ogni altro atto di riscossione coattiva e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.

7. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'articolo 3 Decreto Legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

8. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agenzia delle entrate-Riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal Decreto Legislativo 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

9. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

10. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento dei tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), Decreto Legislativo 446/1997 e all'articolo 1, comma 691, Legge 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche

con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

#### **Articolo 21 - Riscossione coattiva entrate non tributarie (compreso canone unico patrimoniale e canone mercatale)**

1. Decorsi sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e s.m.i.

4. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per

entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 Decreto Legislativo 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

5. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

6. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

7. Il titolo esecutivo, relativo alle entrate non tributarie, deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

8. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), Decreto Legislativo 446/1997 e all'articolo 1, comma 691, Legge 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'articolo 1, comma 792, Legge 160/2019.

## **Articolo 22 - Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

3. Gli interessi relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi locali sono determinati nella misura del 2 (o nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente) per cento in aggiunta al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

4. Le eventuali modifiche normative con riferimento all'ammontare massimo della misura degli interessi moratori dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

## **Articolo 23 - Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento

delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **Articolo 24 - Recupero stragiudiziale dei crediti**

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

#### **Articolo 25 - Sospensione e/ differimento dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti, ad eccezione delle entrate le cui scadenze siano stabilite da norme nazionali, per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali o gravi emergenze sanitarie, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari e patrimoniali

b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

#### **Articolo 26 - Rateizzazioni**

1. Per rateizzazione si intende la suddivisione in più rate di un pagamento legittimamente vantato dall'Ente per entrate di natura Tributaria o extra tributaria.

2. Il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta motivata dell'interessato, può concedere il pagamento del debito verso il Comune in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- **importo rata minima €100,00;**
- importi da € 200,01 e sino a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- importi da € 500,01 e sino a €3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

- importi da € 3.000,01 e sino a € 6.000,00 rate da tredici e ventiquattro rate mensili;
- importi da € 6.000,01 e sino a € 20.000,00 rate da venticinque a trentasei rate mensili;
- importi da € 20.000,01, rate da trentasette mensili a 72 mensili;
- nel caso in cui l'ammontare del debito complessivo, risulti superiore ad € 20.000,00 la richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di impegno a presentare idonea garanzia, per un importo pari al valore del debito complessivo (comprensivo quindi anche degli interessi), costituita, o mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, o mediante iscrizione di ipoteca volontaria sui beni di proprietà del debitore con relative spese a suo carico. La garanzia su richiesta può essere ridotta in proporzione al debito estinto;
- importi superiori a € 100.000,00, rate mensili/trimestrali/semestrali di pari importo fino ad un massimo di 10 anni, la richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di impegno a presentare idonea garanzia, per un importo pari al valore del debito complessivo (compresi quindi anche gli interessi), costituita o mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, o mediante iscrizione di ipoteca volontaria sui beni di proprietà del debitore con relative spese a suo carico. La garanzia su richiesta può essere ridotta in proporzione al debito estinto.

3. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di **notifica di avviso di accertamento esecutivo** ex articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 22, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

5. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 2;
- b) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o, riferite anche a tributi diversi o entrate extra tributarie;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad 200,00.

6. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

7. Sono fatte salve le previsioni di diverse modalità di rateazione dei pagamenti, per la Tassa smaltimento Rifiuti, previste dalla Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 e s.m.i. articolo 27.

8. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

9. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione o altro Concessionario la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

## **Articolo 27 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'importo minimo al di sotto del quale non si ha diritto al rimborso è fissato in euro 5,00.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del richiedente, e dell'eventuale soggetto delegato alla presentazione della richiesta, con relativi documenti di identità, la residenza o sede legale;
- b) codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- d) la somma richiesta a rimborso;
- e) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- f) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (quietanzato);
- g) la firma per sottoscrizione;
- h) il codice IBAN sul quale effettuare il rimborso e che deve essere intestato al richiedente.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

4. Il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale può richiedere la presentazione di documentazione integrativa della richiesta di rimborso. La documentazione dovrà essere consegnata al comune entro 15 giorni dalla richiesta; in caso di mancata consegna la richiesta sarà negata.

5. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso e fatto salvo quanto previsto da norme speciali, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati in autoliquidazione per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

7. Il rimborso non è in ogni caso consentito:

- quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a tributi diversi o entrate extra tributarie;
- quando il contribuente risulta inadempiente o moroso rispetto a rateazioni in corso.

## **CAPO IV – Compensazione tra crediti e debiti**

## **Articolo 28 - Compensazione**

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti anche di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità e i tempi previste da tali norme.
2. È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo e/o entrata extra tributaria, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
4. Il contribuente che intende procedere alla compensazione, deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - l'ammontare del tributo e/o entrata extra tributaria dovuto prima della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e tipologia di entrata.

## **Articolo 29 - Divieti**

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
  - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
  - tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
  - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

## **CAPO V – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

### **Articolo 30 - Criteri generali**

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi ed entrate comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si dà luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.
2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.
3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

### **Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia**

1. Non si dà luogo al versamento dei tributi e/o entrate extra tributarie dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore a € 5,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

### **Articolo 32 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari**

1. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a 20,00 per accertamento o per coattivo.

## **TITOLO III – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 33 - Contenzioso**

1. Il funzionario responsabile effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

2. Ai sensi dello Statuto Comunale spetta al Sindaco, la rappresentanza in giudizio dell'ente che può delegare ad assessore, dirigente o funzionario. Su proposta del funzionario responsabile, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.

2. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

4. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

6. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso

relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

### **Articolo 34 - Principio del contraddittorio**

1. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Si tratta di ogni atto emesso riguardante violazioni:

- rilevate da incrocio di banche dati nella disponibilità dell'amministrazione;
- desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

2. Ai fini del comma 1 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di annullamento in autotutela;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

3. Ai fini del comma 1 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

4. Per gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli

eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte o tasse, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente, copia degli atti del fascicolo.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **CAPO I – Interpello**

### **Articolo 35 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

### **Articolo 36 - Presentazione dell'istanza di interpello. Effetti**

1. Ciascun contribuente e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie), qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, possono inoltrare al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello, riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri autorizzati di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda

una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 39, comma 2.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Articolo 37 - Contenuto dell'istanza di interpello**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Il Comune verifica le istanze presentate. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

### **Articolo 38 - Inammissibilità dell'istanza**

1. L'istanza è dichiarata inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 37, comma 1;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 36, comma 4;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 35, comma 2;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 37

non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. L'inammissibilità dell'istanza è comunicata al contribuente con le modalità indicate all'articolo 39, comma 1.

### **Articolo 39 - Risposta all'istanza di interpello**

1. Il Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 38, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente secondo le modalità indicate nell'istanza, avendo cura di privilegiare le modalità telematiche.

2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente al Comune. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il Comune può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso la risposta all'interpello viene resa entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

4. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. Il Comune deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte del Comune o da parte dell'amministrazione finanziaria, il Comune comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.

7. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, il Comune può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo articolo 40, comma 2.

### **Articolo 40 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 39, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo

qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, il Comune modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

4. Le risposte alle istanze di interpello ovvero comunicazione di inammissibilità della stessa non sono impugnabili.

## **CAPO II – L'autotutela**

### **Articolo 41 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.**

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

3. Spetta al funzionario responsabile del tributo, o al Responsabile dell'entrata patrimoniale, l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.

### **Articolo 42- Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

6. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

7. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Servizio o al Segretario Generale.

8. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

9. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

#### **Articolo 43 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 42 comma 1, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

#### **Articolo 44 - Richiesta del contribuente**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

3. La presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per

impugnare l'atto innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria.

## **TITOLO IV – NORME FINALI**

### **Articolo 45 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 46 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione, decorsi i termini di legge.

**COMUNE DI PULSANO**  
PROVINCIA DI TARANTO

**REVISORE UNICO ECONOMICO-FINANZIARIO**

VERBALE N. 13 DEL 12/09/2024

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di Pulsano, dott.Andrea Cofano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 20/06/2024, redige il presente verbale per il rilascio del parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n°1291 del 03/09/2024 ad oggetto: **“REGOLAMENTO GENERALI DELLE ENTRATE COMUNALI . APPROVAZIONE.”**

\*\*\*\*\*

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di approvazione del regolamento generale delle entrate, con la quale si prevede a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, quanto segue relativamente alle nuove disposizioni normative, quali:

- il DM 14 aprile 2023 rubricato *“Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”* che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato *“Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente”*, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
  - ✓ il comma 1, lett. e) che introduce:
  - l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
  - ✓ il comma 1, lett. m) che introduce:
  - l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
  - l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere

all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;

- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 1, commi 161 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

### **OSSERVATO**

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:  
il Regolamento Generale delle Entrate comunali risulta coerente e compatibile con il quadro normativo vigente.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Il Revisione unico economico-finanziario del Comune di Pulsano



Firmato digitalmente da:

COFANO ANDREA

Firmato il 12/09/2024 10:10

Seriale Certificato: 2722941

Valido dal 11/09/2023 al 11/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## Presidente Oliva

Andiamo avanti con i lavori del Consiglio passando all'ultimo punto all'ordine del giorno che: **“Regolamento generale delle entrate comunali – Approvazione”**.

Assessore Luongo: prego.

## Assessore Luongo

Innanzitutto, volevo ringraziare il responsabile del Secondo Settore e tutto l'Ufficio per la predisposizione e la redazione del nuovo Regolamento per le entrate comunali.

La necessità di questo Regolamento nasce da una duplice esigenza: disciplinare in modo unitario le entrate comunali, tributarie e non, quindi patrimoniali; il secondo aspetto è quello di recepire le novità normative che riguardano l'applicazione delle norme dello Statuto del contribuente, in vigore dal 14 gennaio scorso 2024, che ha modificato la Legge n. 212 del 2000.

Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi disciplinare ex novo l'attività delle entrate comunali, è stata regolamentata in modo più puntuale la procedura per chiedere e ottenere i piani di rateizzazione, adeguando le fasce degli importi che possono essere rateizzati ed i periodi minimi e massimi a quanto previsto dalla Legge di Bilancio del 2020; in secondo luogo, è stato recepito il Decreto ministeriale del 14 Aprile 2023, recante l'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli Enti locali correlati all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica degli avvisi di accertamento che possono essere ripetute, cioè poste a carico del contribuente, del destinatario.

Con riferimento invece al secondo aspetto, quindi quello sostanzialmente di un adeguamento normativo del Regolamento in vigore presso il Comune di Pulsano, sono state recepite le modifiche - come dicevo prima - introdotte dallo Statuto del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000 numero 212 e, in particolare, sono stati introdotti e regolamentati alcuni aspetti fondamentali, tra cui il principio del contraddittorio, che è previsto dall'articolo 6 bis della Legge 212/2000, secondo cui tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidano sfavorevolmente nella sfera del contribuente ed emessi dopo il 30 aprile 2024, esclusi però gli atti che sono privi di contenuto provvedimento, nonché gli atti di mera liquidazione delle imposte, devono essere preceduti - dicevo - a pena di annullabilità da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente.

In particolare, è previsto che, nell'ipotesi in cui è contemplato il contraddittorio, al contribuente debba essere comunicato uno schema di atto recante quella che sarà la futura pretesa impositiva, dando quindi al contribuente la facoltà di interloquire con l'Ufficio prima che venga emesso il provvedimento impositivo definitivo.

Il successivo atto impositivo, laddove il contraddittorio dovesse poi avere un esito negativo, dovrà recare le motivazioni per le quali l'Ufficio ha disconosciuto le ragioni del contribuente.

Un altro principio è quello dell'esercizio del potere di autotutela obbligatoria previsto dall'articolo 10 quater della Legge n. 212 del 2000, secondo cui per le fattispecie di manifesta illegittimità l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti impositivi o a rinunciare all'imposizione anche senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza - ove ritenuto - di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano passati più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancanza di impugnazione.

Poi è previsto anche l'esercizio dell'autotutela facoltativa, articolo 10 quinquies della Legge 212 del 2000, che prevede che prevede che "...anche al di fuori di casi di autotutela obbligatoria, l'Amministrazione possa procedere all'annullamento in tutto o in parte, senza necessità di distanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in casi di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o riconosciuta infondatezza dell'atto dell'imposizione.

Inoltre, in base al Decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220, riguardante le disposizioni in materia di contenzioso tributario, il Regolamento prende atto del fatto che è stato abrogato, alla data dell'entrata in vigore del Decreto stesso, l'articolo 17 bis del Decreto legislativo 546 del 1992 che disciplinava l'istituto del reclamo/mediazione tributaria, con la conseguenza che, quindi, lo strumento della mediazione, che avrebbe dovuto rappresentare un escamotage deflattivo del contenzioso tributario, è stata espunta da ogni previsione regolamentare.

Inoltre, è stata regolamentata in modo più puntuale anche la disciplina della riscossione degli atti esecutivi.

#### **Presidente Oliva**

Grazie, Assessore Luongo.  
Ci sono interventi sul punto?  
Prego, Consigliere Di Lena.

#### **Consigliere Di Lena**

Da questo punto si deduce come voi state molto attenti alla forma e non alla sostanza, queste sono le mie deduzioni. Perché dico questo?

Perché voi fate gli aggiornamenti su tutto ciò che c'è da prendere, quindi da incassare, quando c'è da dare poi al cittadino, voi non date. Non soltanto su questo punto, sul Regolamento della dell'approvazione delle entrate comunali, ma è evidente anche sulla variazione di bilancio che ha espresso prima l'Assessore e Vicesindaco Lippolis come non si dà un'idea... cioè voi acquistate libri, ma poi quando c'è da trasmettere valori, senso civico, educazione, siete...

#### **Presidente Oliva**

Consigliere: che c'entra questa cosa con il punto?

#### **Consigliere Di Lena**

...siete latitanti. Quindi, anziché dare una idea di istituzione che trasmette i valori ai cittadini, voi li punite solamente attraverso questi regolamenti, attraverso questi regolamenti, attraverso queste variazioni di bilancio fatte in maniera autonoma, senza condivisione con le parti. Mentre quando a voi interessa, vi stringete mani quando avete bisogno di aiuti. Quando, invece, non c'è bisogno di aiuti e dovete fare le cose vostre, le fate isolando cittadini e parti politiche.

#### **Presidente Oliva**

Ti invito a rimanere sul punto!

**Consigliere Di Lena**

Allora, quando dovete fare questi regolamenti., ci sono da aggiornare prima altri regolamenti. Non è possibile che siamo già ad un anno da questa Amministrazione, ad un anno e passa da questa Amministrazione comunale e ancora non abbiamo un Consiglio comunale pubblico in seduta streaming o con la massima trasparenza. Non è possibile vedere le ingiustizie che ho visto l'altra volta, nel Consiglio comunale del 30 luglio, con fotocamere, cellulari, registrazioni e poi, quando siamo soli qua, quando c'è qualcuno che mi fa un'intervista o che mi scatta una fotografia, viene allontanato il cittadino... ostracizzato il cittadino che mi fa fotografie. Quando a voi interessa, con questi doppiopesismi invece, il 30 luglio che a voi interessava...

**Presidente Oliva**

Consigliere... Consigliere Di Lena: ti invito a rimanere sul punto...

**Consigliere Di Lena**

...non lo avete fatto perché così potete muovervi bene nello scompiglio... quando avete bisogno di ordine...

**Presidente Oliva**

...perché queste cose non c'entrano nulla e siccome...

**Consigliere Di Lena**

...nello scompiglio più totale il Regolamento non c'è, quando dovete incassare vi interessa il Regolamento. Quando dovete incassare il Regolamento ci sta...

**Presidente Oliva**

Stai calmo, stai calmo! Rimani sul punto e, quindi, non c'entrano niente tutte le altre cose, dai!

**Consigliere Di Lena**

Quando dovete incassare, è tutto regolamentato e scritto; quando dovete fare invece propaganda elettorale non ci deve essere un Regolamento per le sedute, ma giornalisti fotografi possono fare tutto quello che vogliono, potete parlare pure un'ora, così successo l'altra volta.

**Presidente Oliva**

Credo che quel giorno avevamo tutto l'interesse a fare...

**Consigliere Di Lena**

Quindi, è un'Amministrazione come tutte le altre precedenti: fatta di auto-propaganda, di reclami, di parcheggi... Come fate a favore un aumento delle entrate comunali con tutti i soldi che avete tolto quest'estate col "multificio" e il Consigliere D'Amato mi ha dato ragione prima - e meno male che c'è il Consigliere D'Amato che si è degnato di darmi una risposta e dirmi che, quantomeno, partirà il servizio di software...

**Presidente Oliva**

Subito dopo il Consiglio Comunale, a rapporto il Consigliere D'Amato perché...

**Consigliere Di Lena**

No: è l'unico che mi ha risposto in maniera concreta di fatti seri. È l'unico di dare risposte serie ai cittadini, né fare propaganda.

**Presidente Oliva**

Consigliere di Lena: ti invito a rimanere rispettoso nei confronti dei Consiglieri comunali presenti. Qua siete tutti seri e siamo tutti seri, quindi ti invito a non mancare di rispetto, perché è l'ultimo punto...

**Consigliere Di Lena**

Voi volete incassare e continuate a incassare e chiamate i cittadini "evasori". Ad oggi questo state facendo.

**Presidente Oliva**

Ti sto dicendo: devi avere rispetto nei confronti di tutti.

**Consigliere Di Lena**

State facendo i burocrati, i notai, oltre agli avvocati i notai.

**Presidente Oliva**

Ti sto dicendo: devi rimanere sul punto!

Ci sono altri interventi?

Se non ci sono interventi, passiamo agli interventi per la dichiarazione di voto.

Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, mettiamo il punto a votazione.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.16 voti favorevoli, n. 1*

*voto contrario, n. 0 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.*

**Presidente Oliva**

Per l'immediata esecutività.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 0 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.*

**Presidente Oliva**

Grazie. I lavori del Consiglio finiscono alle ore 18:54.

